



Osservazioni sul CCNL Trasporto merci e logistica del 26-1-2011

Il CCNL autotrasporto, logistica e movimentazione merci sottoscritto in data 26 gennaio 2011, rappresenta un primo e significativo passo per avviare una azione di moralizzazione di questo mercato dove, come è noto, si annidano il lavoro nero ed irregolare, proliferano cooperative spurie ed albergano contratti di lavoro "pirata" che contribuiscono esclusivamente all'imbarbarimento del mercato stesso con uno spostamento della competitività delle aziende non sul piano dell'efficienza dei servizi bensì sul piano di riconoscimenti salariali inferiori.

In questo rinnovo contrattuale per meglio qualificare le diverse peculiarità si è determinato di prevedere all'interno del contratto diverse "sezioni" che tengono conto di varie specificità delle categorie ricadenti nel campo di applicazione, nonché, la definizione di alcuni articoli direttamente riferiti alla normalizzazione, legalità e trasparenza del mercato, così come sancito nell'avviso comune (allegato) trasmesso alle Istituzioni competenti (Ministro del Lavoro, Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Ministro dello Sviluppo Economico) in data 27 gennaio 2011.

A sostegno di queste iniziative già formalizzate, ne seguiranno altre promosse dalle Centrali cooperative del settore, d'intesa con le OOSS, per avviare tutte le azioni idonee a valorizzare le cooperative che applicano le norme ed i contratti nazionali di lavoro comparativamente più rappresentativi.

Del resto, anche la premessa al CCNL contenuta a pag. 27 dell'Accordo del 26 gennaio 2011 traccia una direzione inequivocabile verso la moralizzazione e la legalità delle imprese operanti in questo articolato e complesso comparto.

In considerazione della nuova articolazione contrattuale le osservazioni partono dal presupposto che le cooperative siano tenute ad applicare la parte generale del CCNL e la Sezione 1 coordinata con la parte specifica della cooperazione.

Questa convinzione trova fondamento dal fatto che le disposizioni della Sez. 1 si applicano alle aziende aderenti alle Associazioni firmatarie del CCNL del 2000, pertanto anche le tre centrali cooperative storiche, che viene rafforzata dall'applicabilità di questa sezione (non solo alle cooperative dell'autotrasporto) in virtù degli espliciti richiami all'applicazioni di parti della Sez. 1. Appare opportuno sottolineare, inoltre, che data la complessità e le innovazioni introdotte il contratto necessita, comunque, di alcuni raccordi ed ulteriori chiarimenti sia sostanziali che formali anche attraverso un confronto settoriale con le Organizzazioni Sindacali per una armonica applicazione complessiva del CCNL.

Con la presente comunicazione si vogliono fornire delle indicazioni di immediato interesse raccordando fra loro gli aspetti contenuti nell'Accordo del 26 gennaio 2011 e dell'Intesa del 10 dicembre 2010, rinviando ad una seconda comunicazioni gli aspetti più tecnici e di interpretazione. Per una lettura più agevole si fa riferimento nel testo al numero delle pagine di cui all'Accordo del 26 gennaio 2011.

Nel merito:

Pagina 18 – art. 1 Decorrenza e durata

Il contratto scadrà il 31/12/2012. La durata è triennale in considerazione che il precedente contratto è scaduto in data 31.8.2008.

Pagina 19 – Aumenti

Gli aumenti sono articolati secondo la seguente temporalità ed importi

1/01/2011	35 €
1/09/2011	25 €
1/02/2012	30 €
1/12/2012	32 €
Totale	122 €

E' prevista una clausola di sostenibilità degli aumenti che scatterà nel gennaio 2012 in modo generale. Per la cooperazione uno specifico protocollo prevede la verifica della sostenibilità economica e normativa del CCNL a richiesta di una delle parti. Questo può consentire alle associazioni cooperative di aprire il confronto già dal mese di febbraio 2011.

Per tutta la vigenza del contratto gli aumenti economici non incideranno su straordinario, 14ma e festività.

Stando alla lettera dell'articolo il valore del lavoro straordinario (possiamo ritenere normale, notturno, festivo e notturno festivo) sarà quello in vigore nel dicembre 2010. L'accordo infatti non parla di non incidenza sulle maggiorazioni, ma che gli aumenti non dovranno essere considerati ai fini della determinazione del lavoro straordinario

La non incidenza su 14ma e festività significa che questi istituti peseranno un po' meno sulle imprese.

Ricordiamo che la 14ma ha un'incidenza dell'8,33% sulla retribuzione mensile, mentre le festività incidono per un 5,95% (percentuale da verificare in sede di stesura).

L'incidenza degli aumenti scatterà automaticamente dall'1-1-2013.

L'articolo prevede già l'importo su cui calcolare gli aumenti al prossimo rinnovo: si tratta di 1671 euro al 3° livello super, contro una retribuzione conglobata di 1534,37 euro. I quasi 137 euro di differenza, nelle intenzioni sindacali dovrebbero coprire gli altri emolumenti non soggetti ad aumento.

Segnaliamo in questa sede che per effetto dell'accordo del 10-12-2010, non ripreso nell'accordo di rinnovo, ma comunque richiamato dallo stesso e pienamente operativo, ai lavoratori in forza il 10 dicembre spetta una tantum di 150 euro lordi non riparametrabile e non utile ai fini di alcun istituto contrattuale e di legge.

L'importo deve essere erogato in due quote di pari importo una con la retribuzione del mese di gennaio 2011 e l'altra con quella del mese di marzo 2011.

L'importo deve essere rapportato in relazione all'effettiva durata del rapporto di lavoro nel periodo 1-9-2008 / 31-12-2010 (riteniamo quindi in 28esimi senza considerare le mensilità aggiuntive).

Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni non devono essere considerate

Per le cooperative vi è la possibilità di corrispondere ai soci l'una tantum con le modalità del mondo cooperativo attraverso aumento di capitale sociale.

Aumenti vedi tabella

1° incremento retributivo Euro 35,00 Nuovi Minimi dal 01 Gennaio 2011				
Livello	Parametro	Minimo	Aumento 01 gennaio 2011	Minimo 01 gennaio 2011
Quadro		1.812,83	45,12	1.857,95
1		1.702,41	42,23	1.744,64
2		1.564,21	38,76	1.602,97
3S		1.412,37	35,00	1.447,37
3J		1.375,07	34,13	1.409,20
4S		1.307,67	32,40	1.340,07
4J		1.272,30	31,82	1.304,12
5		1.247,27	30,95	1.278,22
6S		1.164,54	28,93	1.193,47
6J		1.164,54	0,00	1.164,54

Pagina 20 - Enti bilaterali

E' prevista la costituzione di un ente bilaterale che dovrebbe essere operativo dall'1-7-2011.

Il costo per il funzionamento dell'ente è finanziato da un contributo a carico

- del datore di lavoro di 2 euro/mese per lavoratore per 12 mensilità
- del lavoratore di 0,5 euro/mese per 12 mensilità.

Tali somme sono da versare in unica soluzione entro il 31-1 dell'anno successivo.

Le imprese non aderenti alle associazioni cooperative firmatarie del CCNL che decidessero di non far parte dell'ente, dovranno versare a ogni lavoratore un Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) di 5 euro mensili per 12 mensilità, ai quali si somma il costo dei contributi.

Per definire le modalità operative e le prestazioni da erogare, sarà costituita un'apposita commissione paritetica.

Pagina 21 - Eliminazione della Pasqua e del 4 novembre dai giorni festivi

E' stato istituito un edr differenziato per le imprese destinatarie della prima e della seconda sezione speciale e per i soli lavoratori in forza il 26-1-2011.

Si tratta di un edr (di 10,00 euro/mese al 5° livello riparametrabili) che incide su tutti gli istituti e quindi per le cooperative dovrà essere incluso negli importi che determinano l'incidenza oraria degli istituti differiti (ovviamente solo per le cooperative che optano per tale soluzione).

Contemporaneamente dall'elencazione dell'articolo 2 della parte speciale 1 è stata tolta la festività della Pasqua. Questo non significa che salta il godimento della festività, che come noto cade in domenica, ma semplicemente che non sarà più corrisposta la specifica retribuzione appunto per le festività cadenti in domenica.

Lo stesso articolo ha previsto l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 12, che è nella parte generale, relativo allo spostamento alla domenica della festività del 4 novembre. Anche in questo caso l'effetto è economico in quanto era corrisposto il trattamento per le festività cadenti in domenica.

Per quanto riguarda le cooperative che includono gli istituti nell'importo orario, sarà necessario:

- modificare le percentuali di incidenza degli istituti differiti (in pratica bisognerà togliere dal conteggio 2 giornate)
- sdoppiare le tabelle in quanto gli assunti dal 27-1-2011 non godranno dell'edr.

Da un primo conteggio questo passaggio per i vecchi assunti comporta un maggior costo di circa 2 centesimi/ora (al 5° livello), per i nuovi il costo è praticamente uguale.

Segnaliamo che per le imprese di Assologistica l'edr è di 5,00 euro in quanto la Pasqua non era inclusa tra le festività.

Livello	Elemento Distinto Retribuzione
Quadro	12,89
1°	12,07
2°	11,07
3° Super	10,00
3°	9,75
4°	9,26
5°	8,84
6°	8,26

Pagina 22 - Assistenza sanitaria

Dall'1-7-2011 è prevista l'istituzione di un Fondo Sanitario Integrativo con pagamento della relativa quota a carico dell'azienda pari a 10 euro/mese per lavoratore totalmente a carico dell'impresa da versare in un'unica soluzione.

I lavoratori avranno diritto all'erogazione delle prestazioni dall'1-1-2012.

Pagina 23 - Apprendistato

La tabella dovrebbe sostituire il punto 17 dell'articolo 50 per quanto riguarda la retribuzione da corrispondere agli apprendisti nel corso degli anni. Al punto 8 dello stesso articolo 50 sono però previste le durate dell'apprendistato che arrivano fino a 48 mesi.

La nuova tabella dovrebbe significare che è aumentata la durata dell'apprendistato anche se il raggiungimento del 100% della retribuzione è previsto in molti casi dal 3° anno e per tutti dal 4° con un notevole miglioramento retributivo per gli apprendisti.

Pur non essendo detto esplicitamente, riteniamo che la nuova normativa sia applicabile soltanto ai dipendenti assunti dalla data di stipula del CCNL e non a quelli già in forza.

Livello	Percentuali per calcolo minimo contrattuale apprendisti					
	1° anno	2° anno	3° anno	4°anno	5° anno	6°anno
1°	90%	95%	95%	100%	100%	100%
2°	90%	95%	95%	100%	100%	100%
3° Super	90%	95%	95%	100%	100%	
3° Super autisti	90%	95%	100%	100%	100%	100%
3°	90%	95%	95%	100%	100%	
3° autisti	90%	95%	100%	100%	100%	
4° senior (ex 4°)	90%	95%	100%	100%	100%	
4° junior	90%	95%	100%	100%		
5°	90%	95%	100%	100%		
6° senior	90%	95%	100%	100%		
6° junior	90%	95%				

Pagina 24 - Articolo 38 Secondo livello

L'articolo prevede le procedure per il rinnovo dei contratti di secondo livello che possono essere aziendali o territoriali.

Non è stata prevista una data prima della quale non è possibile far decorrere i nuovi integrativi. La presentazione delle piattaforme è quindi possibile in qualsiasi momento dopo la scadenza del vecchio contratto integrativo. Entro 20 giorni dalla presentazione devono essere aperte le trattative che devono concludersi entro 70 giorni (disciplina abbastanza inusuale)

Per la parte economica le erogazioni previste devono essere collegate a risultati e quindi decontribuibili.

Se entro il 31-12-2012 (scadenza del CCNL) non sarà realizzata la contrattazione aziendale dovrà essere applicata quella territoriale (ovviamente se esistente). Le due contrattazioni non si possono sommare.

E' stato previsto un elemento di garanzia nel caso in cui la contrattazione territoriale non porti a un accordo entro 90 giorni dalla presentazione della piattaforma.

L'elemento di garanzia è pari all'1,50% della retribuzione (per il 5° livello si tratta di circa 20 euro mensili). Se al termine della vigenza contrattuale non sarà sviluppata una contrattazione collettiva, l'importo diventerà definitivo.

Per le cooperative c'è stato un rinvio a successive valutazioni congiunte per il dimensionamento del 2° livello.

Pagina 33 - Articolo 42 Appalto

L'articolo tenta di meglio regolamentare gli appalti tra imprese del settore.

E' possibile affidare appalti nei confronti di imprese cooperative solo a condizione che queste siano regolarmente iscritte al registro imprese e, questa è la novità, in regola con l'istituto della revisione.

Dall'1-7-2012 sarà possibile appaltare operazioni di logistica, movimentazione e facchinaggio soltanto a imprese che applicano il CCNL del trasporto merci (comma 2bis).

Sempre dall'1-7-2012 i committenti dovranno rescindere il contratto di appalto nel caso in cui l'appaltatore compia una grave violazione alle norme previdenziali o sul lavoro (tra queste l'applicazione di un CCNL diverso da quello del trasporto merci) (comma 3bis).

Ovviamente questi due commi sono vincolanti soltanto per le imprese appaltanti che applicano il CCNL del trasporto merci e non per quelle di altri settori merceologici.

I committenti che prima della data sopra indicata decideranno di adeguarsi alle nuove norme in materia di appalti potranno utilizzare immediatamente per i nuovi assunti il livello 6J (si veda oltre il commento all'articolo 6, pagina 37 dell'accordo).

La stessa facoltà è concessa alle cooperative che operano per committenti di settori diversi che decidono di applicare il CCNL trasporto merci prima dell'1-7-2012.

Alcune associazioni imprenditoriali, e tra queste quelle cooperative, hanno dichiarato che effettueranno un monitoraggio degli appalti per meglio comprendere le dinamiche del settore. Si tratta di una azione propedeutica a interventi presso il Ministero del lavoro, gli Osservatori provinciali ecc.

Pagina 35 - Articolo 42bis Cambi appalto

E' prevista l'estensione delle norme di questo articolo anche ai casi di subappalto e di affidamento di lavori nell'ambito di consorzio.

Dall'1-7-2012 tra gli argomenti di confronto in caso di cambio di appalto vi sarà anche quello relativo al CCNL applicato.

Pagina 37 - Articolo 6 Classificazione

Sono stati istituiti 2 nuovi livelli.

- Livello 4°J nel quale possono essere inquadrati gli addetti alla movimentazione che impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi che non richiedono la patente di guida per le aree pubbliche (sono esclusi i conducenti di carrelli elevatori compresi nei livelli superiori).

Il livello 4° diventa di conseguenza 4°S.

- Livello 6°J che diventa il livello di ingresso in particolare per gli addetti alla movimentazione. Gli apprendisti possono rimanere in questo livello per un massimo di 24 mesi, i non apprendisti per 30 mesi. Successivamente scatterà l'inquadramento al 6° livello S.

La declaratoria del livello 6°S è stata di conseguenza modificata.

E' stata anche modificata la declaratoria del 5° livello aggiungendo questo paragrafo. *Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportino l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.*

I profili esemplificativi non sono stati modificati.

In fase di prima applicazione tutti i lavoratori inquadrati al 4° livello passeranno automaticamente al 4°S così quelli del 6° al 6°S.

Il personale in forza al momento della stipula inquadrato al 6° livello passerà al 5° livello dopo un massimo di 18 mesi come previsto dalle precedente declaratoria del 6° livello.

Pagina 60 - Flessibilizzazione Santo patrono

E' prevista la possibilità di sostituire per il personale viaggiante la festività del santo patrono con 10 ore di permesso individuale.

In sede di stesura questa normativa potrà essere estesa a tutto il personale del settore autotrasporto.

Sezione cooperazione pagine 40-42

La sezione ha una "sfera di applicazione" ampia: facchinaggio, trasporto, logistica, e movimentazione merci.

Modifiche rispetto alla protocollo del 15-7-2009.

Premessa: è stata adattata alla diversa natura della sezione speciale rispetto al protocollo. E' di fatto superata l'affermazione circa la difficoltà ad applicare il CCNL alle cooperative.

Campo di applicazione: sostanzialmente invariato. Spariscono le norme di gradualità (mantenute in vita nell'articolo 3).

Disposizioni generali: invariato

Osservatori: eliminato e assorbito dagli avvisi comuni

Classificazione (art 6): eliminato

Orario (art 9 e 11): non vi è più la possibilità di fissare l'orario settimanale a 40 ore con aumento di 48 ore dei permessi

Retribuzione (art 3 parte speciale 1): è modificato nella struttura rimane però la possibilità di pagare gli istituti: permessi, rol, ex festività, 13ma, 14ma (si continua a parlare di ex festività, ma bisognerebbe dire "festività ed ex festività") con una maggiorazione della paga oraria. Non sono citate le ferie, come peraltro nel protocollo del 2009, che quindi dovrebbero essere scorporate.

Come accennato in questo articolo è prevista, in pratica, la sospensione della cosiddetta gradualità. Le cooperative operanti alla data del 27-6-2002 continueranno a corrispondere gli istituti differiti al 90%. Dall'1-1-2013 la gradualità cesserà e gli istituti dovranno essere corrisposti al 100%.

Non essendo più riportate nel contratto le tabelle, occorre che le percentuali siano codificate con le organizzazioni sindacali, operazione che sarà fatta nei prossimi giorni. Questo è reso ancor più necessario dalla mancata incidenza degli aumenti sulle festività.

Lavoro straordinario (art. 5 parte speciale 1): invariato

Rimborsi spese (art. 6 parte speciale 1): invariato

Aumenti periodici di anzianità (articolo 15): invariato

Ferie (art 22): dal 2009 non è più prevista l'inclusione nella retribuzione oraria; la gradualità è inserita all'articolo 3 parte speciale 1

Malattia, infortunio (art. 7): invariato

Diritti e doveri del lavoratore (art 32): invariato

Diritti sindacali (art. 41): invariato

Trattamento di fine rapporto (art 34): eliminato la gradualità è inserita all'articolo, L'inclusione nella retribuzione oraria era già stata superata.

Secondo livello contrattazione (art. 38): eliminato

Apprendistato professionalizzante art 50: eliminato

Così come anticipato in premessa si rinvia ad una seconda comunicazione il completamento della illustrazione delle novità introdotte dal rinnovo contrattuale.

AGCI-PSL

FEDERLAVORO E SERVIZI

LEGACOOP SERVIZI